Comune di Isili

Provincia del Sud Sardegna

C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910

****

Unità Operativa

"Affari Generali – Servizi Demografici - Servizi Sociali"

settore Servizi Sociali

Tel 0782 804466 fax 0782 804469 e-mail servizisociali@comune.isili.ca.it

PEC protocollo.isili@pec.it

BANDO
per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11
Annualità 2021

RICHIAMATO l'art. 11 della legge N°431 del 9.12.1998, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998 N°431 articolo 11", con la quale si approvano i "Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al fondo dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998 a favore dei Comuni della Sardegna" per l'annualità 2021;

EVIDENZIATO che:

- l'importo effettivamente assegnato dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune e che pertanto, per ragione di equità e parità di trattamento, verranno operate riduzioni proporzionali sui contributi dei richiedenti aventi diritto;
- l'erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e dal momento in cui tali somme siano diventate contabilmente disponibili, pertanto tali somme non potranno essere erogate né pretese dagli interessati fino all'avverarsi della prescritta condizione;

In esecuzione della propria Determinazione nr. 104 in data 8 novembre 2021 recante ad oggetto *"Legge 431/1998 - Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione- Annualità 2021- Approvazione bando e modulo di domanda";*

RENDE NOTO

CHE a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 7 dicembre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'Annualità 2021, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

1. DESTINATARI

I destinatari dei contributi sono **i titolari di contratti di locazione** di unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà privata site nel Comune di Isili e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 112/2006-capo IV, art.11, convertito con legge 133/2008).

2. REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

Residenza anagrafica nel Comune di Isili, che deve sussistere al momento della presentazione domanda;
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEVE:

- **risultare** regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- **sussistere** al momento della presentazione della domanda;
- **permanere** per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituirà, per il Comune, un'economia da utilizzare l'anno successivo.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari dei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2. della L.R. N° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- coloro che ricevono, per gli stessi fini, contributi provenienti da programmi di intervento simili.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei **requisiti reddituali,** a cui corrispondono i relativi importi massimi concedibili, come di seguito dettagliato:

FASCIA A: Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74

FASCIA B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

FASCIA COVID: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad €35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00

3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il ***canone annuo effettivo,*** al netto degli oneri accessori e il canone considerato ***sopportabile*** in relazione all’ISEE del beneficiario.
Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
Il canone sopportabile (CS) per la ***fascia A*** è pari al 14% dell'ISEE, mentre per la ***fascia B*** e ***fascia Covid*** è pari al 24% dell'ISEE.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino a un massimo del 25% (ex art.2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).
Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C= CA-CS)
Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%.
Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire perintero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte operando una riduzione proporzionale dei contributi dei richiedenti aventi diritto inseriti nelle fasce A B e Covid.
Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

4.CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE:
I Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/Pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N°445, compilata esclusivamente sull’ apposito modulo distribuito presso gli Uffici Comunali.
La domanda, debitamente sottoscritta e accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità, corredata dalla documentazione, deve essere presentata:

- a mano presso gli uffici del Protocollo del Comune di Isili (Piano Terra del palazzo comunale) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,
- mezzo posta (raccomandata A/R) o corriere autorizzato. All’esterno il plico deve riportare la dicitura” istanza di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di contributi affitto annualità 2021”
- tramite PEC all’indirizzo : protocollo.isili@pec.it

le istanze dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2021, PENA L’ESCLUSIONE. <u>NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.</u>

6. DOCUMENTAZIONE
I requisiti per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l’autocertificazione. In particolare si richiede:

- Copia di un documento d’identità in corso di validità;
- Copia fotostatica del contratto di locazione dell’immobile in questione;
- Ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno o relativa all’intero periodo di validità del contratto;
- Copia fotostatica dell’attestazione ISEE;
- Ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione regolarmente pagati relativi all'annualità 2021di cui si è in possesso al momento di presentazione della domanda;
- (solo per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica del permesso/carta soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs n° 286/98.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente Procedimento è l’Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Dott.ssa Sara Asili.

8. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO
L'elenco degli aventi diritto verrà pubblicato con i dati sensibili oscurati nel rispetto della privacy e i loro nomi sostituiti con il numero di protocollo comunale assegnato all'istanza. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria presso gli uffici comunali.
L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

9. CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse a finanziamento, sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D:P:R: 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Doriana Schirru